



COMUNE DI PARATICO

Provincia di Brescia

Via Risorgimento n. 1- Tel. 035/924311 -fax 035924351

Prot. **5541**
ORDINANZA N. 14/2013

UFFICIO PROTOCOLLO
AUTORITÀ DI BACINO LACUALE
DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO

30 LUG. 2013

Prot. **3368** *di 10*

Dalla residenza municipale Lì 10/07/2013

Oggetto : DIVIETO UTILIZZO MOTO D'ACQUA E MEZZI SIMILARI E LIMITI ALLA BALNEAZIONE

Premesso che:

- l'utilizzo intensivo delle rive e dell'alveo del lago d'Iseo con particolare riferimento al periodo estivo rende indispensabile, nei limiti previsti dalla legge, vietare e limitare alcune attività per prevenire comportamenti che possono essere causa di gravi incidenti;
- nell'ambito dei compiti istituzionali le competenti Aziende Sanitarie Locali provvedono al monitoraggio delle acque al fine di verificare la balneabilità nelle seguenti spiagge:
 - o località Tengattini coordinate GPS: N 45.6615 – E 9.9708
 - o località Lingue coordinate GPS : N. 45.6627 – E. 9.9623

Constatata la necessità di armonizzare le diverse esigenze senza compromettere la sicurezza degli utenti del lago per quanto non diversamente disciplinato dalla vigente normativa in materia.

Ritenuto di ricorrere ai poteri straordinari previsti dalla legge in capo all'autorità sanitaria locale a tutela della pubblica incolumità.

Visti:

- Il vigente codice della navigazione approvato con Regio Decreto n. 327 del 30/03/1942;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 58600 del 03/07/1997 disciplina la navigazione sul Lago d'Iseo e in particolare il comma 3 punto 1 del Titolo III;
- il D.lgs n. 116 del 30/05/2008.

Richiamati il decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 e lo Statuto Comunale

ORDINA

1. E' vietato l'uso delle moto d'acqua e mezzi similari, hovercraft o aeroscafi comunque denominati nel lago d'Iseo nella fascia costiera di pertinenza del Comune di Paratico (BS);
2. È vietato su tutta la sponda del territorio comunale la messa in acqua, l'allestimento o il mantenimento dei mezzi di cui al punto 1 o di strutture atte al loro trasporto e alaggio;
3. È vietata la balneazione oltre la fascia protetta di 50 metri dalla riva o in presenza di specifica segnalazione di divieto temporaneo o permanente di balneazione.

Il divieto alla balneazione fuori dalla fascia protetta non opera in caso di manifestazioni puntuali regolarmente autorizzate dalla competente Autorità.

DISPONE

Le violazioni di quanto prescritto, salvo che il fatto costituisca reato, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 (euro cinquanta/00) a Euro 500,00 (euro cinquecento/00).

I trasgressori ai divieti di cui al punti 1) e 2) della presente ordinanza dovranno rimuovere il mezzo dallo specchio d'acqua seguendo il tratto più breve per raggiungere la sponda e in caso di inadempienza o persistente violazione si procederà ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Gli agenti di pubblica sicurezza sono incaricati della vigilanza e applicazione della presente ordinanza.

L'ordinanza n 458 prot. 3511 del 04/09/1996 è revocata e sostituita dalla presente ordinanza.

La presente ordinanza mantiene efficacia anche a seguito di future disposizioni delle autorità competenti che non modifichino il contenuto della norma in oggetto.

Di informare della presente ordinanza la cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio on line.

Di trasmettere copia della presente ordinanza all'Ufficio di Polizia locale e all'Autorità DI Bacino lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro con sede in Sarnico (BG)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sezione di Brescia entro il termine di (60)sessanta giorni, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti sempre dalla data di pubblicazione

Dalla residenza comunale, 26/07/2013



IL SINDACO

Maria Gabriella Venturi